

Giurisprudenza

Essenziale produrre in giudizio l'avviso di ricevimento del plico

27 Giugno 2005

Senza tale prova va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di gravame

Thumbnail

Con la sentenza n. 8931 del 29 aprile 2005, la suprema Corte di cassazione ha statuito che *La notifica a mezzo del servizio postale, nella forma prevista dall'art. 17 del D.lg. 546/1992, si perfeziona solo con la sottoscrizione da parte del destinatario della ricevuta di ritorno; pertanto, qualora il destinatario dell'atto non si sia costituito ed agli atti non sia reperibile detta ricevuta (nel caso di specie in relazione all'atto di appello), ciò determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'impugnazione. In particolare, il vizio di notificazione dell'atto di appello, derivante dalla mancata allegazione dell'avviso di ricevimento del plico spedito a mezzo posta, importa l'inesistenza giuridica della notifica e, quindi, implica la definitività della sentenza di primo grado e l'inammissibilità dell'appello*". Orbene, secondo siffatta statuizione va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di gravame non corredato dalla prova che il procedimento notificatorio abbia avuto esito positivo ovvero si sia concluso, nei casi di notificazione tramite il servizio postale, con la consegna del plico, senza busta, al consegnatario.

In particolare, per tale indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 16934/2002; Cass. n. 70/2002; Cass. n. 4990/2004; Cass. n. 11257/2003; Cass. n. 11072/2003), anche dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 466/2002), nel caso di notificazione di atti a mezzo posta, ove il destinatario dell'atto non si sia costituito, il notificante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento, o tempestivamente con il deposito del ricorso in cancelleria o, anche, successivamente, purché prima che la causa sia posta in decisione; l'inosservanza di ciò rende inesistente la notifica, in quanto incide sui requisiti per il perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo stato pure sottolineato (Cass. n. 141/2005; n. 6402/2004), proprio con riferimento alla notifica dell'appello nel processo tributario, che in caso di notifica a mezzo posta, anche nella forma prevista dal Dlgs n. 546/1992, la stessa si perfeziona solo con la sottoscrizione, da parte del destinatario, della ricevuta di ritorno, con la conseguenza che, ove agli atti non sia reperibile detta ricevuta, la notificazione è da ritenersi inesistente e l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

La corretta notificazione del ricorso in appello assurge, ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c., a condizione indispensabile per pervenire a una sentenza di merito.

L'onere della prova della regolarità e completezza della notificazione del ricorso in appello incombe sulla parte appellante; è necessario, pertanto, per un'efficace strategia processuale(1), esibire in giudizio l'avviso di ricevimento ricevuto dal destinatario onde provarne la completezza e il buon fine raggiunto, atteso che la regolarità deve essere suffragata da elementi probatori.

La parte, che provvede alla notificazione del ricorso in appello, deve provare la sussistenza degli elementi giustificativi della regolarità della notificazione stessa (ad esempio, tramite la sottoscrizione da parte del destinatario della ricezione dell'avviso di ricevimento) per evitare che la notificazione venga reputata inesistente per violazione del principio del contraddittorio.

L'inidoneità della notificazione all'instaurazione di un corretto contraddittorio, nell'ipotesi di mancata o irregolare sottoscrizione della ricezione dell'avviso di ricevimento, può avere le caratteristiche della nullità e dell'inesistenza(2). La nullità della notificazione si ravvisa nelle fattispecie in cui la notificazione si è perfezionata con il compimento di tutte le formalità prescritte, ma gli elementi essenziali non sono conformi al modello legale ovvero nelle fattispecie in cui l'atto è notificato in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dall'ordinamento ma esiste un legame o un collegamento con il destinatario.

NOTE:

1) La circolare n. 36 del 3/04/2001 della direzione centrale Normativa e Contenzioso così recita: *In conclusione, gli uffici appellanti, nel caso in cui la parte resistente non si sia costituita, per assolvere all'onere della prova del perfezionamento della procedura di notifica, qualora non sia stato possibile depositare l'avviso di ricevimento contestualmente alla costituzione in giudizio, avranno cura di provvedervi secondo le modalità di cui all'art. 32 del citato D.lg. 546/1992. A completamento di quanto esposto appare opportuno segnalare un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione relativo ai poteri istruttori delle commissioni tributarie di cui all'art. 7 del D.lg. 546/1992 (cfr. sez. tributaria n. 14624 del 5 luglio 2000, depositata il 10 novembre 2000), secondo cui l'indagine, da parte della commissione adita, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale, coinvolgendo un requisito preliminare ed indispensabile per l'eventuale*

declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, deve essere in ogni caso effettuata. Il giudice tributario, pertanto, non può esimersi dall'esercitare, in qualunque fase del processo di merito, il potere di cui al comma 3 dell'art. 7 citato, anche attraverso ordinanza di esibizione dell'avviso di ricevimento, unico documento comprovante l'avvenuto perfezionamento della procedura di notifica. Ne deriva che, nel caso in cui tale indagine non sia stata effettuata, la sentenza di inammissibilità resa dalla commissione tributaria regionale è impugnabile avanti la Suprema Corte ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) del codice di procedura civile per violazione della norma di cui al citato articolo 7 del D.lg. n. 546/1992. Tanto premesso, pur in considerazione del sussesposto orientamento giurisprudenziale di legittimità, onde evitare un inutile prolungamento del giudizio, è opportuno provvedere d'iniziativa al deposito dell'avviso di ricevimento, al fine di sottrarsi ad eventuali declaratorie di inammissibilità, in ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte resistente, per difetto di notifica del ricorso in appello".

2) Per la sentenza della Cassazione n. 141 del 5 gennaio 2005, nel ricorso per cassazione l'avviso di ricevimento, prescritto dall'articolo 149 del codice di procedura civile e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, laddove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura civile) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare - se non più la tempestività della proposizione, per effetto della menzionata sentenza costituzionale (anche se l'esito negativo della notificazione potrebbe riproporre il problema laddove nel frattempo sia decorso il termine utile) - l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio. Viceversa, per l'ordinanza n. 458 del 21 ottobre 2004 (depositata il 13 gennaio 2005) della Corte di cassazione, Sezioni unite, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'articolo 140 del codice di procedura civile, prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); e il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d'improcedibilità dall'articolo 369, primo comma, del codice di procedura civile, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Ancorché la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura civile. Nel caso in esame, pur risultando compiute le formalità di cui al citato articolo 140, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato (inviato al contribuente il 15 marzo 1999) non si trova allegato al ricorso né si rinviene negli atti, mentre l'intimato non ha svolto difese in questa sede. Pertanto deve essere disposta la nuova notifica del ricorso per cassazione all'intimato, nei sensi di cui al dispositivo.

di

Angelo Buscema

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/essenziale-produrre-giudizio-lavviso-ricevimento-del-plico>